ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 409

35° anno

delle Comunità europee

31 dicembre 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea** 1

Accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia 3

★ **Dichiarazione fatta dai Rappresentanti della Comunità al momento della firma dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia** 9

★ **Regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia** 10

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

★ **Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio** 11

★ **Direttiva 92/114/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N** 17

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

★ **Direttiva 92/115/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti** 31

★ **Direttiva 92/122/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE** 33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3955/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che la conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità; che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia, nonché la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo I.

I testi dell'accordo e della dichiarazione sono acclusi al presente regolamento.

[1] GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, alla notifica prevista all'articolo XVIII dell'accordo [2].

Articolo 3

1. Nel consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia, in appresso denominato «Centro», le Comunità sono rappresentate dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione, ciascuna delle quali designa un membro del consiglio di direzione.

2. La responsabilità generale della gestione di problemi riguardanti il Centro incombe alla Commissione.

Il Consiglio è tenuto pienamente informato, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione, delle questioni da discutere in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.

Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione esprime la posizione delle Comunità in seno al consiglio di direzione.

3. Per le questioni che rientrano nell'articolo III, punto v), e negli articoli V e XIII, la posizione delle Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per le questioni che rientrano nell'articolo IV, paragrafo B, punti i) e v) e nell'articolo IV, paragrafo E, la posizione delle Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione, salvo che il Consiglio decida altrimenti, più in particolare ove si tratti di settori per i quali l'esperienza e le conoscenze si trovano principalmente negli Stati membri.

[2] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

4. Per la determinazione della posizione delle Comunità, conformemente al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nel prendere una decisione per la quale, conformemente al paragrafo 3, la posizione delle Comunità deve essere espressa, contrariamente alla norma, dalla Commissione oppure, se del caso, dalla Presidenza, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

5. I progetti finanziati o cofinanziati dalla Comunità sono decisi in applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 [1] o di qualsiasi altro atto che gli succede e secondo la procedura ivi prevista.

6. In seno al comitato scientifico consultivo, istituito dall'articolo IV, paragrafo D dell'accordo, le Comunità sono rappresentate da esperti adatti nominati dal Consiglio in base ad un elenco proposto dalla Commissione, in cui figurino i nomi indicati dagli Stati membri.

Articolo 4

Il Centro ha personalità giuridica ed ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nelle Comunità; esso può in particolare stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

[1] GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

ACCORDO

relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia

GLI STATI UNITI D'AMERICA, IL GIAPPONE, LA FEDERAZIONE DI RUSSIA e, agenti come una sola parte, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:

RIBADENDO la necessità di prevenire la proliferazione delle tecnologie e delle conoscenze relative alle armi di distruzione di massa, armi nucleari, chimiche e biologiche;

CONSIDERANDO l'attuale periodo critico per gli Stati della Comunità degli Stati indipendenti (in appresso denominata «CSI») e la Georgia, periodo che comprende la transizione ad un'economia di mercato, un processo progressivo di disarmo e la conversione del potenziale tecnico-industriale dal campo militare a quello pacifico;

RICONOSCENDO, in tale contesto, la necessità di creare un Centro internazionale di scienza e tecnologia che, sostenendo e aiutando l'esercizio di attività aventi scopi pacifici da parte degli scienziati e dei tecnici esperti in armamenti nella Federazione di Russia e, qualora siano interessati, in altri Stati della CSI e in Georgia, minimizzi gli incentivi a dedicarsi ad attività che potrebbero contribuire a tale proliferazione;

RICONOSCENDO la necessità di contribuire, attraverso i progetti e le attività del Centro, alla transizione degli Stati della CSI e della Georgia ad economie basate sul mercato e di sostenere le attività di ricerca e sviluppo per scopi pacifici;

DESIDERANDO che i progetti del Centro diano impulso e aiuto agli scienziati e ai tecnici che vi partecipano sviluppando le loro possibilità di carriera a lungo termine, rafforzando così le capacità di ricerca e sviluppo scientifico negli Stati della CSI e in Georgia;

CONSAPEVOLI che il successo di tale Centro richiederà un energico sostegno da parte dei governi, di fondazioni, di istituzioni accademiche e scientifiche e di altre organizzazioni intergovernative e non governative,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo I

In virtù del presente accordo è istituito il Centro internazionale di scienza e tecnologia (qui di seguito denominato «Centro») quale organizzazione intergovernativa. Ciascuna delle Parti facilita, sul proprio territorio, le attività svolte dal Centro. Per conseguire i suoi obiettivi, il Centro dispone, in conformità delle disposizioni legislative regolamentari delle Parti, della capacità giuridica di stipulare contratti, acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Articolo II

A. Il Centro elabora, approva, finanzia e controlla progetti in campo scientifico e tecnologico destinati a fini pacifici, da svolgersi soprattutto presso istituzioni e strutture situate nella Federazione di Russia e, qualora vi siano interessati, in altri Stati della CSI e in Georgia.

B. Obiettivi del Centro sono:

i) fornire agli scienziati e ai tecnici esperti in armamenti, in particolare a quanti possiedono capacità e conoscenze in relazione alle armi di distruzione di massa o ai sistemi missilistici — nella Federazione di Russia o, qualora vi siano interessati, in altri Stati della CSI e in Georgia — la possibilità di riorientare verso attività pacifiche le loro competenze;

ii) contribuire con i suoi progetti e le sue attività alla soluzione di problemi tecnici nazionali o internazionali e agli obiettivi più generali di consolidare il passaggio ad economie basate sul mercato che rispondano ad esigenze civili, di sostenere la ricerca di base e applicata e lo sviluppo tecnologico — tra l'altro nei settori della protezione dell'ambiente, della produzione di energia e della sicurezza nucleare — e di promuovere un'ulteriore integrazione degli scienziati degli Stati della CSI e della Georgia nella comunità scientifica internazionale.

Articolo III

Per conseguire i suoi obiettivi, il Centro è autorizzato a:

i) promuovere e sostenere, con finanziamenti o in altro modo, i progetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo II del presente accordo;

ii) sottoporre a controllo e a revisione finanziaria i suoi progetti, conformemente all'articolo VIII del presente accordo;

iii) stabilire appropriate forme di cooperazione con governi, organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative (che comprendono, ai fini del presente accordo, il settore privato) e programmi;

iv) ricevere fondi o donazioni da governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative;

v) aprire filiali, ove opportuno, negli Stati interessati della CSI e in Georgia;

vi) impegnarsi in altre attività convenute tra tutte le Parti.

Articolo IV

A. Il Centro ha un consiglio di direzione e un segretariato: l'organico comprende un direttore esecutivo, vicedirettori esecutivi e il personale ritenuto necessario, conformemente allo statuto del Centro.

B. Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

i) decidere la politica e il regolamento interno del Centro;

ii) fornire una guida e un indirizzo generale per il segretariato;

iii) approvare il bilancio operativo del Centro;

iv) dirigere gli affari del Centro in campo finanziario e in altri campi, compresa l'approvazione delle procedure per la preparazione del bilancio del Centro, la stesura dei conti e la relativa revisione;

v) formulare i criteri generali e le priorità per l'approvazione dei progetti;

vi) approvare i progetti conformemente all'articolo VI;

vii) adottare lo statuto e le altre eventuali disposizioni esecutive;

viii) espletare altri compiti ad esso attribuiti dal presente accordo o necessari per la sua esecuzione.

Salvo quando altrimenti disposto nel presente accordo, le decisioni del consiglio di direzione sono prese con il consenso unanime di tutte le Parti in esso rappresentate, fatte salve le condizioni e modalità di cui all'articolo V.

C. Ciascuna delle quattro Parti firmatarie è rappresentata con un voto nel consiglio di direzione. Ciascuna di esse nomina al massimo due rappresentanti in seno al consiglio di direzione entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. Le Parti istituiscono un comitato scientifico consultivo, composto di rappresentanti nominati dalle Parti, col compito di fornire al consiglio di direzione consulenza scientifica e altra necessaria consulenza professionale, entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione di qualsiasi proposta di progetto al Centro, di consigliare il consiglio nei settori di ricerca da incoraggiare e di presentare qualsiasi altro parere che il consiglio possa chiedergli.

E. Il consiglio di direzione adotta uno statuto in esecuzione del presente accordo. Lo statuto definisce:

i) la struttura del segretariato;

ii) le procedure per la selezione, l'elaborazione, l'approvazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo dei progetti;

iii) le procedure relative alla preparazione del bilancio del Centro, alla stesura dei conti e alla relativa revisione;

iv) gli opportuni orientamenti per quanto riguarda sia i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti del Centro, sia la diffusione dei risultati di questi ultimi;

v) le procedure che disciplinano la partecipazione di governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative ai progetti del Centro;

vi) la politica del personale;

vii) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo V

Il consiglio di direzione ha il potere discrezionale ed esclusivo di ampliare il numero dei suoi membri al fine di comprendere rappresentanti nominati da Parti che aderiscono al presente accordo, alle condizioni e secondo le modalità decise dal Consiglio stesso. Possono essere invitate a partecipare alle deliberazioni del Consiglio, senza diritto di voto, Parti non rappresentate nel consiglio di direzione, nonché organizzazioni intergovernative e non governative.

Articolo VI

Ciascun progetto sottoposto all'approvazione del consiglio di direzione è accompagnato da un benestare scritto dello o degli Stati in cui si svolgerà il lavoro. Oltre all'approvazione preliminare di detto o detti Stati, l'approvazione dei progetti richiede il consenso delle Parti rappresentate nel consiglio, fatte salve le modalità e condi-

zioni di cui all'articolo V, diverse dagli Stati della CSI e dalla Georgia.

Articolo VII

A. I progetti approvati dal consiglio di direzione possono essere finanziati o sostenuti dal Centro, da governi o da organizzazioni intergovernative o non governative, direttamente o tramite il Centro. Tale finanziamento e sostegno dei progetti approvati sono concessi secondo le modalità e alle condizioni definite da chi li fornisce; esse devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.

B. I rappresentanti delle Parti in seno al Consiglio e il personale del Segretariato non possono ottenere sovvenzioni per progetti, né possono beneficiare direttamente di alcuna sovvenzione concessa a progetti.

Articolo VIII

A. Il Centro ha diritto, nella Federazione di Russia e negli altri Stati interessati della CSI e in Georgia, in cui si svolge il lavoro:

i) ad esaminare sul posto le attività, i materiali, le forniture e l'utilizzazione dei fondi dei progetti del Centro, nonché i servizi e l'utilizzazione dei fondi relativi ai progetti, previa notifica o, in aggiunta, secondo le modalità previste nell'accordo relativo al progetto in questione;

ii) a ispezionare o sottoporre a revisione, previa sua richiesta, qualsiasi registrazione o altra documentazione relativa alle attività e all'impiego dei fondi del Centro, ovunque si trovino tali registrazioni o tale documentazione, nel periodo durante il quale il Centro fornisce il finanziamento e per un periodo successivo specificato nell'accordo relativo al progetto.

Il benestare scritto di cui all'articolo VI comprende l'accordo dello o degli Stati della CSI, o della Georgia, in cui si svolge il lavoro e dell'istituzione beneficiaria di concedere l'accesso necessario per svolgere le attività di revisione dei conti e di controllo del progetto previste dal presente paragrafo.

B. Ciascuna Parte rappresentata nel consiglio di direzione ha i diritti specificati nel paragrafo A, coordinati tramite il Centro, per quanto riguarda il progetto che essa finanzia in tutto o in parte, direttamente o attraverso il Centro.

C. Qualora si stabilisca che non sono state rispettate le modalità e condizioni di un progetto, il Centro, il governo finanziatore o l'organizzazione finanziatrice possono porre fine al progetto e adottare le misure adeguate, in conformità dell'accordo relativo al progetto, dopo averne esposto al Centro i motivi.

Articolo IX

A. Il Centro ha la sua sede principale nella Federazione di Russia.

B. Nel quadro del suo sostegno materiale per il Centro, il governo della Federazione di Russia fornisce, a proprie spese, una struttura idonea all'utilizzazione da parte del Centro e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

C. Nella Federazione di Russia, il Centro ha status di persona giuridica e, a questo titolo, è autorizzato a stipulare contratti, ad acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Articolo X

Nella Federazione di Russia:

i) a) nel determinare i profitti del Centro soggetti a tassazione, si escludono sia i fondi che il Centro ha ricevuto dai suoi fondatori e altri finanziatori — governi, organizzazioni intergovernative e non governative — sia gli interessi maturati su tali fondi depositati in banche nella Federazione di Russia;

b) il Centro, come pure tutte le sue filiali, non sono soggetti ad alcuna imposizione per proprietà imponibili ai sensi della legislazione fiscale della Federazione di Russia;

c) i prodotti, le forniture o gli altri beni procurati o utilizzati in relazione con il Centro e con i suoi progetti e le sue attività possono essere importati nella Federazione di Russia, esportati da questa o utilizzati sul suo territorio in esenzione dagli oneri tariffari, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione o altre tasse o oneri analoghi applicati dalla Federazione di Russia;

d) il personale del Centro che non è cittadino russo è esonerato dall'obbligo di pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche nella Federazione di Russia;

e) i fondi ricevuti da enti giuridici, comprese le organizzazioni scientifiche russe, in relazione a progetti e attività del Centro, non sono presi in considerazione nel calcolo dei profitti di tali organizzazioni ai fini delle relative imposizioni fiscali;

f) i fondi ricevuti da persone, in particolare scienziati o specialisti, in relazione a progetti o attività del Centro, non sono presi in considerazione per il calcolo del loro reddito imponibile;

ii) a) il Centro, i governi, le organizzazioni intergovernative e non governative hanno facoltà di trasferire senza restrizioni i fondi connessi al Centro e ai suoi progetti o attività, esclusi quelli in moneta russa, all'interno o al di fuori della Federazione di Russia. Ciascuno ha tale diritto soltanto per importi non superiori all'importo totale da esso introdotto nella Federazione di Russia;

b) per finanziare il Centro e i suoi progetti e le sue attività, il Centro può, per se stesso e per conto degli enti menzionati al punto II), lettera a), vendere divise straniere sul mercato valutario interno della Federazione di Russia;

iii) personale non avente cittadinanza russa, di organizzazioni non russe partecipanti a qualsivoglia progetto o attività del Centro è esonerato dall'obbligo di pagare dazi doganali e oneri sui beni personali o domestici importati nella Federazione di Russia, esportati da questa o utilizzati sul suo territorio, per uso personale proprio o dei loro familiari.

Articolo XI

A. Le Parti collaborano strettamente per agevolare la risoluzione delle azioni giudiziarie e di rivendicazioni a norma del presente articolo.

B. Salvo altrimenti disposto, in caso di azioni giudiziarie o rivendicazioni di cittadini russi od organizzazioni russe, diverse da rivendicazioni contrattuali, derivanti da atti o da omissioni del Centro o del suo personale nell'esecuzione delle attività del Centro, il governo della Federazione di Russia si impegna a:

i) non proporre azioni giudiziarie contro il Centro e il suo personale;

ii) assumere la responsabilità per quanto riguarda le azioni giudiziarie e rivendicazioni proposte dai soggetti precitati contro il Centro e il suo personale;

iii) tenere il Centro e il suo personale indenni dalle conseguenze delle azioni giudiziarie e rivendicazioni di cui al precedente punto ii).

C. Le disposizioni del presente articolo non ostano a compensazioni o risarcimenti previsti dagli accordi internazionali in vigore o dalla legislazione nazionale di uno Stato.

D. Nulla nel paragrafo B può essere interpretato come se ostasse ad azioni giudiziarie o rivendicazioni proposte contro cittadini della Federazione di Russia o contro coloro che risiedono a titolo permanente sul suo territorio.

Articolo XII

A. Al personale dei governi degli Stati o delle Comunità europee che sono Parti, che si trova nella Federazione di Russia per motivi connessi con il Centro o suoi progetti e attività, viene concesso dal governo della Federazione di Russia uno status equivalente a quello concesso al personale amministrativo e tecnico nel quadro della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

B. Al personale del Centro vengono concessi dal governo della Federazione di Russia i privilegi e le immunità usualmente concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali, ossia:

i) immunità dall'arresto, dalla detenzione e da procedure legali, compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per parole pronunciate o scritte e per ogni atto nell'esecuzione dei loro compiti;

ii) esenzione da ogni imposta sul reddito, onere di previdenza sociale o altra imposizione, dazio o altro onere, fatta eccezione per quelli normalmente contenuti nel prezzo delle merci o pagati per i servizi prestati;

iii) immunità dalle disposizioni in materia di previdenza sociale;

iv) immunità dalle restrizioni all'immigrazione e dall'iscrizione nel registro degli stranieri;

v) diritto di importare, al momento della prima entrata in servizio, i mobili e gli effetti personali in esenzione da tariffe, diritti, dazi doganali, tasse di importazione e ogni altra simile tassa o onere russi.

C. Una Parte può notificare al direttore esecutivo la presenza di qualsiasi persona, diversa da quelle di cui ai paragrafi A) e D) che soggiornerà nella Federazione di Russia in connessione con i progetti e le attività del Centro. La Parte che fa detta notifica informa le persone interessate del loro dovere di rispettare le leggi e le normative della Federazione di Russia. Il direttore esecutivo informa il governo della Federazione di Russia, che accorda a dette persone i benefici di cui al paragrafo B), punti da ii) a v) e uno status adeguato all'esecuzione del progetto o dell'attività.

D. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui al presente articolo, paragrafi A e B, il governo della Federazione di Russia concede ai rappresentanti delle Parti in seno al consiglio di direzione, al direttore esecutivo e ai vicedirettori i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni generalmente concessi ai rappresentanti dei membri e ai dirigenti esecutivi delle organizzazioni internazionali conformemente al diritto internazionale.

E. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga il governo della Federazione di Russia a concedere a cittadini russi o a coloro che risiedono a titolo permanente sul territorio della Federazione i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafi A, B e D.

F. Fatti salvi i summenzionati privilegi, immunità ed altri benefici, tutte le persone che godono dei privilegi, delle immunità e dei benefici previsti dal presente articolo sono tenute a rispettare le leggi e le normative della Federazione di Russia.

G. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come se derogasse ai privilegi, alle immunità e altri benefici concessi al personale di cui ai paragrafi da A a D norma di altri accordi.

Articolo XIII

Tutti gli Stati che desiderano divenire Parti del presente accordo devono notificarlo al consiglio di direzione tramite il direttore esecutivo. Il consiglio di direzione fornisce a detto Stato copie certificate autentiche del presente accordo tramite il direttore esecutivo. Previa approvazione del consiglio di direzione, detto Stato può accedere al presente accordo. L'accordo entra in vigore per tale Stato il trentesimo (30°) giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione. Se uno o più Stati della CSI e la Georgia aderiscono al presente accordo, esso o essi adempiono agli obblighi assunti dal governo della Federazione di Russia à norma degli articoli VIII, IX, paragrafo C e da X a XII.

Articolo XIV

Benché nessuna disposizione del presente accordo limiti il diritto delle Parti di realizzare progetti senza ricorrere al Centro, le Parti si sforzano al massimo di ricorrere al Centro per la realizzazione di progetti il cui carattere e i cui obiettivi siano ad esso adeguati.

Articolo XV

A. Il presente accordo viene riesaminato dalle Parti dopo due anni dall'entrata in vigore. In questo esame sono presi in considerazione gli impegni finanziari e i pagamenti delle Parti.

B. Il presente accordo può essere modificato con accordo scritto di tutte le Parti.

C. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente accordo sei mesi dopo notifica scritta alle altre Parti.

Articolo XVI

Le Parti si consultano in merito a qualsiasi questione o controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione del presente accordo.

Articolo XVII

Al fine di finanziare progetti al più presto, i quattro firmatari fissano le necessarie procedure provvisorie da applicare sino all'adozione dello statuto da parte del Consiglio di direzione. Tra queste figurano in particolare la designazione di un direttore esecutivo e del personale necessario, nonché la fissazione di procedure quali la presentazione, l'esame e l'approvazione di progetti.

Articolo XVIII

A. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati Uniti d'America, del Giappone, della Federazione di Russia e della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea, le quali Comunità agiscono come una sola Parte.

B. Ciascun firmatario notifica agli altri, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento di tutte le procedure interne necessarie per essere vincolato dal presente accordo.

C. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno dalla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo B.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Mosca, il 27 novembre 1992, nelle lingue danese, francese, giapponese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, russa, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER

Gli Stati Uniti d'America

Il Giappone

La Federazione di Russia

La Comunità europea dell'energia atomica

La Comunità economica europea

Dichiarazione fatta dai Rappresentanti della Comunità al momento della firma dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia

«La Comunità dichiara che il Centro ha personalità giuridica e gode della più estesa capacità giuridica concessa alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nella Comunità; esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.»

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3956/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

considerando che l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia è stato firmato il 27 novembre 1992; che, con decisione del 14 dicembre 1992 il Consiglio ha approvato detto accordo ai fini della sua conclusione da parte della Commissione per conto della Comunità europea dell'energia atomica;

considerando che si deve concludere l'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si approvano, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia e la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 1.

Il testo dell'accordo e della dichiarazione è allegato al presente regolamento [1].

Articolo 2

Il presidente della Commissione provvede alla notifica prevista all'articolo XVIII dell'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Conformemente all'articolo IV, lettera C dell'accordo, il Consiglio e la Commissione designano un rappresentante ciascuno nel Consiglio di direzione.

Articolo 4

Il Centro internazionale di scienza e tecnologia ha statuto di persona giuridica e gode della capacità giuridica più vasta riconosciuta alle persone giuridiche ai sensi delle leggi applicabili nella Comunità, e in particolare può stipulare contratti, acquistare o cedere beni mobili o immobili e comparire in qualità di convenuto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Jacques DELORS

Presidente

---

[1] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/112/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1992

che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 89/428/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (4), è stata annullata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 giugno 1991 (5) per mancanza di adeguata base giuridica;

considerando che il vuoto giuridico causato dall'annullamento di detta direttiva potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio; che è opportuno ripristinare la situazione materiale creata dalla direttiva in questione;

considerando che, qualora gli Stati membri abbiano preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva precitata, non è necessario che essi ne adottino di nuove per quanto riguarda la presente direttiva, purché le misure già prese siano conformi a quest'ultima;

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le norme nazionali relative alle condizioni di produzione del biossido di titanio al fine di eliminare gli squilibri nella concorrenza che esistono tra i vari produttori del settore e di garantire un elevato livello di tutela ambientale;

considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (6), in particolare all'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi o gassosi, da conseguire per il 1° luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi, nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

considerando che, per quanto riguarda gli scarichi leggermente acidi e gli scarichi neutralizzati provenienti

(1) GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 5.
(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 158; e GU n. C 305 del 23. 11. 1992.
(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 56.
(5) Sentenza dell'11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione c/Consiglio (non ancora pubblicata).
(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE (GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28).

provenienti da determinati stabilimenti, l'installazione di tali dispositivi può dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati membri di rinviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora gli stati membri incontrino tali specifiche difficoltà, la Commissione deve poter prorogare i termini relativi;

considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti, sotto tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione;

considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione [1], e della direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali [2], è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando i limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio;

considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento;

considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno utilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di mantenere o di adottare, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe per la protezione dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

[1] GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE (GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 53).

[2] GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva:

a) nel caso di procedimento al solfato, si intendono per:

— *«rifiuti solidi»:*

— i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

— il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($FeSO_4 7H_2O$);

— *«rifiuti fortemente acidi»:*

— le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti [3], l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

— *«rifiuti di trattamento»:*

— i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

— *«rifiuti leggermente acidi»:*

— le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;

— *«rifiuti neutralizzati»:*

— i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

— *«polveri»:*

— le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

[3] Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

— *«SO_x»:*

— l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;

b) nel caso di procedimento al cloro, si intendono per:

— *«rifiuti solidi»:*

— residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;

— i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

— residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

— *«rifiuti fortemente acidi»:*

— i rifiuti contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti [1];

— *«rifiuti di trattamento»:*

— i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

— *«rifiuti leggermente acidi»:*

— le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;

— *«rifiuti neutralizzati»:*

— i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurne l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

— *«polveri»:*

— le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

— *«cloro»:*

— il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

c) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, si intendono per:

— *«immersione»:*

— qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili [2].

2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva.

Articolo 3

L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è vietata alla data del 15 giugno 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati:

a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

— alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate;

b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

— alla data del 15 giugno 1993, in tutte le acque citate.

Articolo 5

Agli Stati membri che incontrino serie difficoltà tecniche ed economiche nel rispettare la data di applicazione prevista dall'articolo 4, la Commissione può concedere un rinvio a condizione che le venga sottoposto, alla data del 15 giugno 1993, un programma di riduzione efficace di siffatti rifiuti. Detto programma deve portare al loro divieto definitivo entro il 30 giugno 1993.

[1] Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

[2] Per navi o aeromobili si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Questi termini comprendono i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione viene informata dei suddetti casi che sono oggetto di consultazione con tale istituzione. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

— i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO_4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

— i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 15 giugno 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

— 130 kg se si utilizza rutilio naturale,

— 228 kg se si utilizza rutilio sintetico,

— 450 kg se si utilizza «slag».

Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Articolo 7

Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 15 giugno 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

— rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, al 15 giugno 1993,

— rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva.

2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma [1] in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 6.

Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni:

a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm^3 [2] per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm^3 [2] per tutte le altre fonti [3];

ii) per quanto riguarda l'SO_x proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superire a 10 kg di SO_2 equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto;

[1] Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

[2] Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

[3] Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli.

iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;

iv) gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm^3 SO_x calcolati come SO_2 equivalente [1];

v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SO_x;

b) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm^3 [2] per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm^3 [2] per tutte le altri fonti [3];

ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 15 giugno 1993 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm^3 [4] e comunque in ogni momento non superiore a 40 mg/Nm^3.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SO_x nell'atmosfera è esposta in allegato.

Articolo 10

I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

Articolo 11

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

— siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;

— siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal riempiego o dal trattamento di tali rifiuti.

Articolo 12

1. Gli Stati membri che non abbiano ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva le mettono in vigore entro il 15 giugno 1993. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni nazionali prese per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. HOWARD

---

[1] Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard.

[2] Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

[3] Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli.

[4] Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto.

ALLEGATO

Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SO_x

Le quantità di SO_2, di SO_3 e di acidi vescicolari espresse in SO_2 equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO_2-SO_3 misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO_2-SO_3 devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

DIRETTIVA 92/114/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare disposizioni destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, fra l'altro, le sporgenze esterne delle cabine dei veicoli destinati al trasporto di merci;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità di adottare le stesse prescrizioni in tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle regolamentazioni vigenti in tali Stati, al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4);

considerando che per migliorare la sicurezza della circolazione stradale è assolutamente necessario che le cabine dei veicoli a motore della categoria N non presentino sporgenze esterne taglienti, e ciò al fine di ridurre i rischi di ferite gravi per le persone che vengono in contatto con la superficie esterna dei veicoli in caso d'incidente;

considerando che è raccomandato conformarsi alle prescrizioni tecniche che sono state adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel suo regolamento ECE n. 61 e che riguardano le prescrizioni uniformi relative alle sporgenze esterne delle cabine dei veicoli adibiti al trasporto di merci; che tale regolamento ECE è allegato all'accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria N, quale definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, il quale sia destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria ed abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, né vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un veicolo, per motivi concernenti le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, se queste corrispondono alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 46.
(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 77; e GU n. C 305 del 23. 11. 1992.
(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 3.
(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

ALLEGATO I

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente direttiva riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; essa riguarda unicamente la superficie esterna, così come definita sotto, e non riguarda i retrovisori, compresi i loro supporti, né gli accessori, quali antenne o portabagagli.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si intende per:

2.1. *«superficie esterna»:* la parte del veicolo posta anteriormente al pannello posteriore della cabina, come definito al punto 2.5 sotto, ad eccezione del pannello posteriore medesimo, e comprendente parti quali i parafanghi anteriori, i paraurti anteriori e le ruote anteriori;

2.2. *«omologazione del veicolo»:* l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne;

2.3. *«tipo di veicolo»:* i veicoli a motore che non presentano differenze tra loro per quanto riguarda parti importanti quali la «superficie esterna»;

2.4. *«cabina»:* la parte carrozzeria che costituisce il compartimento del conducente e del passeggero, comprese le porte;

2.5. *«pannello posteriore della cabina»:* la parte più posteriore della superficie esterna del compartimento del conducente e del passeggero. Qualora non sia possibile stabilire la posizione del pannello posteriore della cabina, ai fini della presente direttiva esso sarà rappresentato dal piano trasversale verticale ubicato 50 cm dietro al punto R del sedile del conducente, e qualora il sedile sia regolabile, con il sedile collocato nella posizione di guida più arretrata [vedi allegato III della direttiva 77/649/CEE [1]]. Se la cabina è dotata di più di una fila di sedili, occorre prendere in considerazione, ai fini della definizione del pannello posteriore della cabina, il sedile passeggero più arretrato collocato nella posizione più arretrata. Tuttavia, il costruttore, previo accordo dei servizi tecnici, può chiedere una distanza diversa, qualora la distanza di 50 cm si riveli inadeguata per un determinato veicolo.

2.6. *«piano di riferimento»:* un piano orizzontale che attraversa il centro delle ruote anteriori, oppure un piano orizzontale posto a 50 cm dal suolo, scegliendo il più basso dei due piani. La definizione del piano si riferisce al veicolo carico;

2.7. *«linea di base»:* una linea determinata come segue:

la linea di base è la traccia geometrica dei punti di tangenza di un cono ad asse verticale di altezza non definita, che abbia un semiangolo di 15°, che è spostato intorno alla superficie esterna del veicolo carico in modo da rimanere a contatto con la superficie esterna della carrozzeria nel punto più basso possibile.

Nel determinare la linea di base non si deve tener conto dei tubi di scappamento, delle ruote, né di altri dispositivi meccanici funzionali predisposti sulla parte inferiore della carrozzeria, quali le sedi di sollevamento del martinetto, le sospensioni o gli attacchi per il traino in caso di guasto. Si suppone che gli spazi esterni dei passaggi delle ruote siano continuati da una superficie immaginaria che prolunghi senza soluzione di continuità la superficie esterna adiacente. Nel fissare la linea di base si terrà conto del paraurti anteriore. A seconda del tipo di veicolo, la traccia della linea di base si può trovare all'estremità dell'angolo esterno della sezione del paraurti oppure nella fiancata al di sotto del paraurti stesso. Se esistono contemporaneamente due o più punti di contatto, la linea di base verrà determinata dal punto di contatto più basso:

2.8. *«raggio di curvatura»:* il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione;

2.9. *«veicolo carico»:* il veicolo con la massa massima tecnicamente ammissibile e con la distribuzione della massa sugli assi prevista dal costruttore.

[1] GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE (GU n. L 241 del 6. 12. 1990, pag. 20).

3. PRESCRIZIONI GENERALI

3.1. La presente direttiva non riguarda le parti della «superficie esterna» del veicolo che, qualora il veicolo sia vuoto, con le porte, le finestre, gli sportelli di accesso, ecc. chiusi, si trovano:

3.1.1. ubicate all'esterno di una zona che abbia come limite superiore un piano orizzontale situato 2,00 m sopra il suolo e come limite inferiore o il piano di riferimento previsto al punto 2.6, oppure la linea di base prevista al punto 2.7, a scelta del costruttore, oppure

3.1.2. ubicate in una zona quale definita al punto 3.1.1 in modo tale che, in condizione statica, esse non possano entrare in contatto con una sfera di un diametro di 100 mm.

3.1.3. Se il piano di riferimento rappresenta il limite inferiore della zona, si terrà anche conto delle parti del veicolo situate al di sotto del piano di riferimento poste tra due piani verticali, uno dei quali tocchi la superficie esterna del veicolo e l'altro posto parallelamente al piano ad una distanza di 80 mm verso l'interno del veicolo a partire dal punto in cui il piano di riferimento tocca la carrozzeria del veicolo.

3.2. La «superficie esterna» del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti che potrebbero ostacolare i pedoni, i ciclisti o i motociclisti.

3.3. La superficie esterna del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti spigolose o taglienti, né sporgenze estene che per la loro forma, le loro dimensioni, il loro orientamento o la loro durezza potrebbero aumentare il rischio o la gravità delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di scontro.

3.4. Le parti sporgenti della superficie esterna, costituite da un materiale la cui durezza non superi i 60 Shore A, possono avere un raggio di curvatura inferiore ai valori prescritti al punto 4 sotto.

4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4.1. **Motivi ornamentali, simboli commerciali, lettere e numeri di indicazioni commerciali**

4.1.1. I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e numeri d'indicazioni commerciali non devono avere un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questo requisito non si applica alle parti che non sporgono meno di 5 mm dalla superficie circostante; in questo caso, gli angoli orientati verso l'esterno devono essere smussati.

4.1.2. I motivi ornamentali, i simboli commerciali, le lettere e i numeri di indicazioni di natura commerciale, che sporgono più di 10 mm dalla superficie circostante, devono rientrare, staccarsi o piegarsi sotto una forza di 10daN esercitata in una direzione qualsiasi sul loro punto più sporgente, su un piano approssimativamente parallelo alla superficie sulla quale sono montati. Per applicare la forza di 10daN deve essere usato un pistone dall'estremità piatta avente un diametro non superiore a 50 mm. In caso di impossibilità deve essere usato un metodo equivalente. Una volta che i motivi ornamentali sono rientrati, si sono staccati o piegati, le parti restanti non devono sporgere più di 10 mm e non devono presentare angoli appuntiti, taglienti o spigoli vivi.

4.2. **Visiere e incorniciature dei proiettori**

4.2.1. Le visiere e incorniciature sporgenti sono ammesse sui proiettori a condizione che non sporgano più di 30 mm rispetto alla superficie esterna del vetro del proiettore e che il loro raggio di curvatura non sia in nessun punto inferiore a 2,5 mm.

4.2.2. I proiettori retrattili devono rispondere alle disposizioni del punto 4.2.1, sia in posizione di funzionamento che rientrati.

4.2.3. Le disposizioni del punto 4.2.1 non si applicano ai proiettori incastrati nella carrozzeria, né ai proiettori sormontati dalla carrozzeria, a condizione che la carrozzeria risponda alle disposioni del punto 3.2.

4.3. **Griglie**

Le parti delle griglie devono presentare un raggio di curvatura:

— non inferiore a 2,5 mm se la distanza tra le parti adiacenti è superiore a 40 mm;

— non inferiore a 1 mm se la distanza oscilla tra 25 e 40 mm;

— non inferiore a 0,5 mm se la distanza è inferiore a 25 mm.

4.4. **Tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori**

4.4.1. I tergicristalli del parabrezza e dei proiettori anteriori devono essere fissati in maniera tale che l'albero portante sia ricoperto da un elemento protettore che abbia un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm e un'area di superficie non inferiore a 150 mm², misurata nella proiezione di una sezione che non disti più di 6,5 mm dal punto più sporgente.

4.4.2. I punti di aggancio dei lavavetri e dei tergicristalli dei proiettori anteriori devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. I punti di aggancio che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

4.5. **Parti protettive (paraurti)**

4.5.1. Le estremità delle parti protettive anteriori devono incurvarsi verso la superficie esterna della carrozzeria.

4.5.2. Gli elementi costitutivi dei paraurti anteriori devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide rivolte verso l'esterno abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm.

4.5.3. I ganci o argani per il traino non devono sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti. Gli argani possono tuttavia sporgere oltre la superficie più esterna del paraurti a condizione che, quando non sono utilizzati, essi siano ricoperti da una superficie protettiva avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.5.4. Le prescrizioni del punto 4.5.2 non si applicano alle parti dei paraurti, oppure alle parti montate o inserite nei paraurti che sporgono meno di 5 mm. Gli angoli delle parti che sporgono meno di 5 mm devono essere smussati. Per quanto riguarda le parti montate sui paraurti e contemplate in altri punti della presente direttiva, rimangono d'applicazione le prescrizioni specifiche contenute nella direttiva.

4.6. **Maniglie, cerniere e pulsanti delle porte, cofani, sportelli, sportelli di ventilazione e maniglie**

4.6.1. Le parti summenzionate non devono sporgere di oltre 30 mm per i pulsanti, di 70 mm per le maniglie e le maniglie dei cofani e di 50 mm in tutti gli altri casi. Tali parti devono avere un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.6.2. Se le maniglie delle porte laterali sono del tipo girevole, devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:

4.6.2.1. nel caso di maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l'estremità aperta della maniglia deve essere orientata verso la parte posteriore. Detta estremità deve essere incurvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere alloggiata in un alveolo;

4.6.2.2. le maniglie che ruotano verso l'esterno in una direzione non parallela al piano della porta devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo od essere alloggiate in un alveolo. L'estremità aperta deve essere orientata verso la parte posteriore o verso il basso. Le maniglie non conformi a quest'ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le condizioni seguenti:

— sono munite di un sistema di richiamo indipendente,

— non sporgono di oltre 15 mm in caso di mancato funzionamento del sistema di richiamo;

— nella posizione di apertura presentano un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm (questa prescrizione non si applica se la proiezione nella posizione di apertura massima è inferiore a 5 mm; in questo caso i bordi delle parti esterne devono essere smussati);

— la superficie della loro estremità libera, misurata ad una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente, non è inferiore a 150 mm².

4.7. **Predellini**

Gli angoli dei predellini e dei gradini devono essere arrotondati.

4.8. **Deflettori laterali per l'aria e la pioggia e deflettori aria per finestrino**

Gli angoli rivolti verso l'esterno devono avere un raggio di curvatura minimo di 1 mm.

4.9. **Spigoli di lamiera**

Gli spigoli di lamiera sono ammessi a condizione che i loro bordi siano incurvati verso la carrozzeria in modo che non possano entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro, oppure che siano ricoperti da un elemento protettore avente un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.10. **Dadi delle ruote, coprimozzi ed altre coperture protettive**

4.10.1. I dadi delle ruote, i coprimozzi e le altre coperture protettive non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti.

4.10.2. Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, fatta eccezione dei pneumatici, situata al di sopra del piano orizzontale che passa attraverso il loro asse di rotazione, deve sporgere al di là della proiezione verticale, su un piano orizzontale, dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota. Tuttavia, qualora esigenze funzionali lo giustifichino, le coperture di protezione che ricoprono i dadi delle ruote e i mozzi possono sporgere al di là della proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, a condizione che il raggio di curvatura della superficie della parte sporgente sia almeno di 5 mm e che la sporgenza, in rapporto alla proiezione verticale dell'angolo della superficie della carrozzeria sopra la ruota, non superi in nessun caso 30 mm.

4.10.3. Le coperture di protezione di cui al punto 4.10.2 devono essere previste quando i bulloni o i dadi sporgono oltre la sporgenza della superficie esterna del pneumatico (la parte del pneumatico ubicata sopra il piano orizzontale che attraversa l'asse di rotazione della ruota).

4.11. **Sede di sollevamento per martinetto e tubi di scappamento**

4.11.1. Le eventuali sedi di sollevamento per martinetto e i tubi di scappamento non debbono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base oppure alla proiezione verticale dell'intersezione tra il piano di riferimento e la superficie esterna del veicolo.

4.11.2. Fatto salvo il punto 4.11.1, il tubo di scappamento può sporgere di oltre 10 mm a condizione che i suoi bordi siano arrotondati alle estremità con un raggio di curvatura minimo di 2,5 mm.

4.12. Le sporgenze e le distanze devono essere misurate secondo le prescrizioni dell'allegato III.

5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

5.1. La domanda di omologazione CEE delle sporgenze esterne di un determinato tipo di veicolo è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente autorizzato.

5.2. La domanda è corredata dei documenti seguenti in triplice copia:

5.2.1. una descrizione del tipo di veicolo, delle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, compresi i particolari di cui all'allegato III, nonché la documentazione richiesta in virtù dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE;

5.2.2. fotografie della parte anteriore e delle parti laterali del veicolo;

5.2.3. schemi della superficie esterna contenenti le sporgenze esterne, il punto R, il piano di riferimento o la linea di base, che, a parere del servizio tecnico, sono necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni dei punti 3 e 4.

5.3. Il richiedente deve presentare al servizo tecnico responsabile delle prove di omologazione:

5.3.1. un modello del veicolo del tipo che deve essere omologato e le parti del veicolo ritenute necessarie per effettuare i controlli e le prove prescritti dalla presente direttiva;

5.3.2. su richiesta del servizio tecnico, parte e campioni dei materiali utilizzati.

6. OMOLOGAZIONE CEE

Se il veicolo presentato per omologazione soddisfa le condizioni stabilite al punto 5 e risponde alle prescrizioni di cui ai punti 3 e 4, è rilasciata l'omologazione CEE con un certificato corrispondente al modello del certificato dell'allegato IV.

A richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N1 possono essere omologati, per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina, in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 74/483/CEE [1].

7. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CEE

7.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo o delle sue sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha proceduto all'omologazione del tipo di veicolo. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:

7.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo soddisfa le condizioni;

7.1.2. oppure richiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

7.2. L'autorità competente a rilasciare l'estensione dell'omologazione assegna all'estensione un numero di serie nel certificato di omologazione di cui all'allegato IV.

---

[1] GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4.

ALLEGATO II

MISURA DELLE SPORGENZE E DELLE DISTANZE

1. METODO PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLA SPORGENZA DI UN ELEMENTO MONTATO SULLA SUPERFICIE ESTERNA

1.1. Le dimensioni della sporgenza di un elemento montato su un pannello convesso possono essere misurate direttamente oppure mediante riferimento al disegno di un'adeguata sezione dell'elemento in posizione montata.

1.2. Se la misurazione semplice non è possibile, la dimensione della sporgenza di un elemento montato su un pannello non convesso deve essere determinata mediante la variazione massima della distanza tra la linea di riferimento del pannello e il centro di una sfera di diametro di 100 mm quando la sfera viene spostata rimanendo in continuo contatto con l'elemento. La figura 1 mostra un esempio dell'impiego di questo procedimento.

1.3. Per le maniglie, la sporgenza deve essere misurata con riferimento ad un piano che attraversa il punto di attacco. La figura 2 ne mostra un esempio.

2. METODO PER MISURARE LA SPORGENZA DELLE VISIERE E DELLE CORNICI DEL PROIETTORE

2.1. La sporgenza rispetto alla superficie esterna del proiettore viene misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera avente diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 3.

3. METODO PER DETERMINARE LA DISTANZA TRA GLI ELEMENTI DELLA GRIGLIA

3.1. La distanza fra gli elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani che passano per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge questi punti di contatto. Le figure 4 e 5 mostrano esempi dell'impiego di questo procedimento.

Figura 1

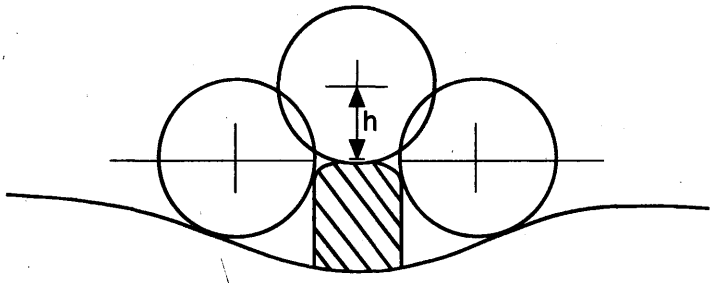

Figura 2

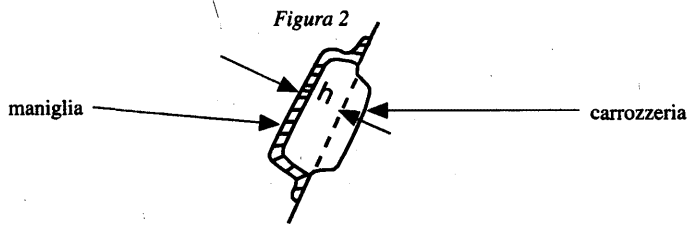

Figura 3

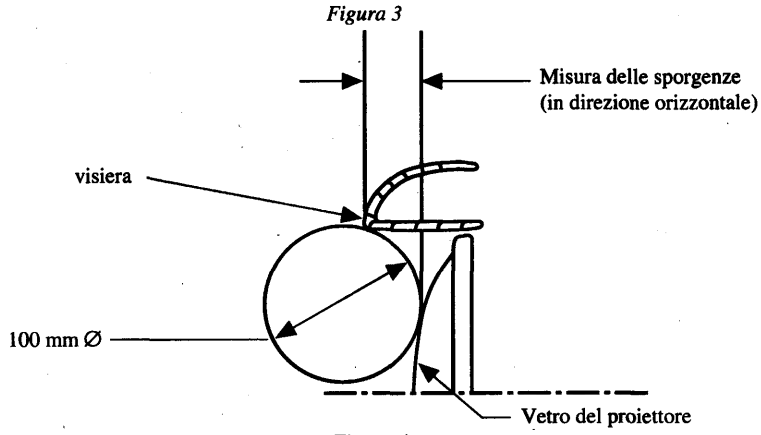

Figura 4

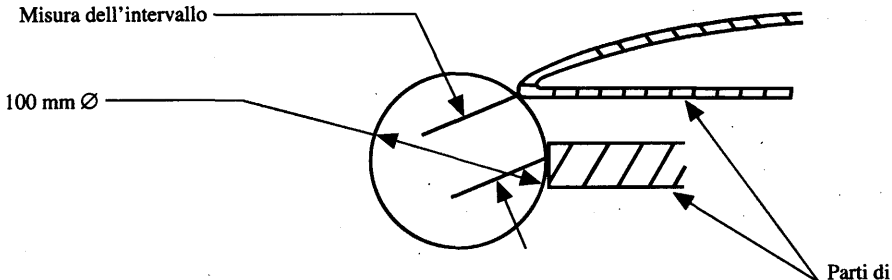

Figura 5

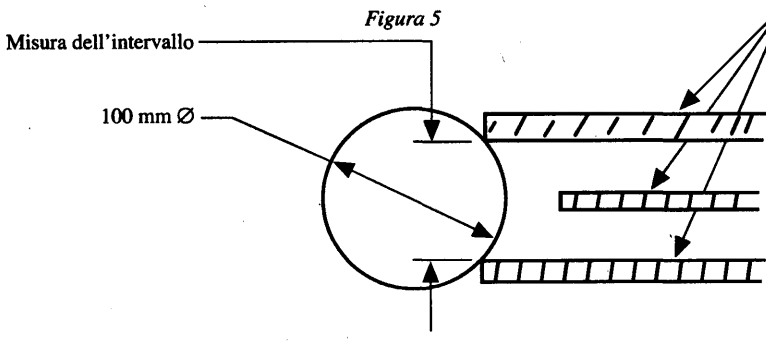

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

Le seguenti informazioni sono fornite, se del caso, in triplice copia e devono contenere un sommario del contenuto. Gli eventuali disegni sono presentati in scala appropriata e con sufficienti particolari su un foglio di formato A4 oppure piegato in formato A4. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Se i sistemi, le componenti o le unità tecniche hanno funzioni a comando elettronico, devono essere fornite le informazioni relative.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale del costruttore): .....

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i): .....

0.3. Modalità di identificazione del tipo, se contrassegnata sul veicolo (b): .....

.....

0.3.1. Ubicazione: .....

0.4. Categoria (c): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.6. Posizione e metodo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:

0.6.1. Sul telaio: .....

0.6.2. Sulla carrozzeria: .....

0.8. Indirizzo degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

1.1. Fotografie o disegni d'un veicolo tipo: .....

1.2. Schema delle dimensioni dell'intero veicolo: .....

1.3. Numero di assi e ruote: .....

1.3.2. Posizione e numero delle ruote con sterzo: .....

1.7. Cabina di guida (sporgente o normale): .....

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (se del caso, fare riferimento ai disegni)

2.3. Carreggiata/e e larghezza/e di ciascun asse: .....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse con sterzo (i): .....

2.4. Categoria delle dimensioni del veicolo (generale):

2.4.1. Per il telaio senza carrozzeria:

2.4.1.2. Larghezza (k): .....

2.4.1.3. Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale): .....

.....

2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m): .....

2.4.1.6. Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II): .....

2.4.2. Per il telaio con carrozzeria:

2.4.2.2. Larghezza (k): .....

2.4.2.3. Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione di marcia normale): .....

.....

(a) Per le note in calce, vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m): .....

2.4.2.6. Altezza minima dal suolo (come definita al punto 4.5.4 della sezione A dell'allegato II): .....

.....

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compreso liquido di raffreddamento, lubrificante, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (o) (massa massima e minima per ogni versione): .....

2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio (massa massima e minima per ciascuna versione): .....

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massa massima e minima per ogni versione) (y): .....

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massa massima e minima per ogni versione): .....

.....

2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile per ogni asse e, in caso di semirimorchio, o di rimorchio con asse centrale, carico gravante sulla selletta di aggancio, dichiarati dal costruttore: .....

.....

5. ASSI

5.1. Disegno di ogni asse con l'indicazione dei materiali e l'indicazione facoltativa della marca e del tipo: .....

6. SOSPENSIONE

6.1. Disegno degli organi di sospensione: .....

6.2. Tipo e natura della sospensione di ciascun asse o di ciascuna ruota: .....

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no (1)

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni): .....

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.1. Combinazione/i pneumatici/ruote

(per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minima, il simbolo di categoria di velocità minima; per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e la/le scentratura/e)

6.6.1.1. Asse n. 1: .....

6.6.1.2. Asse n. 2: ..... ecc.

6.6.3. Pressione (i) dei pneumatici raccomandata(e) dal costruttore: .....

9.11. Sporgenze esterne: .....

9.11.1. Descrizione generale (disegno o fotografie) indicante l'ubicazione degli elementi sporgenti:

.....

9.11.2. Disegni o fotografie degli elementi, quali montanti di porte e finestre, griglie di entrata dell'aria, griglia del radiatore, grondaie di scorrimento della pioggia, maniglie, guide di scorrimento, valvole, cardini e serrature delle porte, ganci, anelli, boccole, stemmi, emblemi e applicazioni ornamentali, e ogni altra sporgenza o parte esterna della superficie esterna che possa essere considerata essenziale (per esempio: l'impianto di illuminazione). Se le componenti indicate nella frase che precede non sono essenziali, ai fini della documentazione possono essere sostituite da fotografie, corredate eventualmente delle dimensioni o di un testo illustrativo: .....

.....

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna ai sensi del punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE: .....

9.11.4. Disegno di paraurti: .....

9.11.5. Disegno della linea di base: .....

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

9.16. Copertura delle ruote: .....

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne la copertura delle ruote: .....

.....

9.16.2. Disegni particolareggiati degli elementi che ricoprono le ruote e della loro posizione sul veicolo con indicazione dei valori precisati nella figura 1 dell'allegato I della direttiva 74/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatici/ruote: .....

.....

9.17. Targhe e iscrizioni regolamentari

9.17.1. Fotografie o disegni indicanti l'ubicazione delle targhe e iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: .....

9.17.2. Fotografie o disegni della parte ufficiale delle targhe e iscrizioni (per esempio, con indicazione delle dimensioni): .....

9.17.3. Fotografie o disegni del numero di telaio (per esempio, con indicazione delle dimensioni):

.....

9.17.4. Certificato del costruttore che attesta il rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, punto 3 della direttiva 76/114/CEE: .....

9.17.4.1. Significato dei caratteri utilizzati nella seconda e, se del caso, terza parte, per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.2: .....

.....

9.17.4.2. Se nella seconda parte sono utilizzati caratteri per soddisfare le prescrizioni del punto 3.1.1.3, indicare tali caratteri: .....

.....

ALLEGATO IV

MODELLO

[formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE

(Veicolo)

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 92/104/CEE relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

Numero omologazione CEE: ..... Numero estensione: .....

PARTE PRIMA

0. GENERALITÀ

0.1. Marca (nome del costruttore): .....

0.2. Tipo e denominazione commerciale generale: .....

0.3. Modalità di identificazione del tipo, se riportate sul veicolo (2): .....

.....

0.3.1. Ubicazione di tali contrassegni: .....

0.4. Categoria del veicolo (3): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .....

.....

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'esecuzione dell'ultima fase di costruzione del veicolo: .....

.....

0.8. Nome/i e indirizzo/i degli stabilimenti di montaggio: .....

.....

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

(2) Se le modalità di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di veicolo contemplati dal presente certificato di omologazione, detti caratteri devono essere contraddistinti nella documentazione con il segno «?» (per esempio: abc ??123??).

(3) Come indicato alla nota (b) dell'allegato 1 della direttiva 70/156/CEE.

PARTE SECONDA

1. Informazioni complementari per un determinato telaio veicolo, cabina/veicolo completo con carrozzeria (1)

1.1. Tipo di cabina (sporgente o normale): .....

.....

1.2. Larghezza della cabina del veicolo: ..... mm

1.3. Altezza della cabina del veicolo: ..... mm

1.4. Massa massima tecnicamente ammissibile ..... t

1.5. Masse massime tecnicamente ammissibili sullo/sugli asse/i anteriore/i

1.5.1. 1. Asse: ..... t

1.5.2. 2. Asse: ..... t

1.5.3. 3. Asse (1): ..... t

1.6. Dimensioni ruote/pneumatici: .....

2. Dipartimento tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove .....

.....

3. Data del verbale di prova: .....

4. Numero del verbale di prova: .....

5. Motivo/i dell'estensione dell'omologazione (se del caso): .....

.....

6. Eventuali osservazioni: .....

.....

6.1. Il tipo di veicolo, compresa la carrozzeria, soddisfa i requisiti tecnici della direttiva 70/156/CEE: sì/no (1)

7. Luogo e data: .....

9. Firma: .....

10. Alla presente è allegato un elenco dei documenti che compongono il fascicolo di omologazione depositati presso l'ufficio amministrativo che ha concesso l'omologazione (possono essere ottenuti su richiesta).

---

(1) Cancellare le diciture inappropriate.

DIRETTIVA 92/115/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 88/344/CEE (4) prevede che entro il termine di due anni dalla sua adozione la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, riesamini le disposizioni relative ai solventi di cui all'allegato, nonché al metil-propan-2-olo e ne proponga, se del caso, modifica;

considerando che nell'ambito di tale modifica il Consiglio dovrebbe decidere se sia opportuno riferire i residui dei solventi da estrazione di cui alla parte III dell'allegato agli aromatizzanti anziché ai prodotti alimentari;

considerando che, entro tre anni dall'adozione della direttiva 88/344/CEE, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio le opportune proposte per alcuni dei solventi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, già disciplinati dalle legislazioni nazionali;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha riesaminato nel 1990 e nel 1991 tutti i solventi da estrazione di cui alla direttiva, al fine di sostituire le dosi giornaliere ammissibili (DGA) provvisorie stabilite nel 1981 con valutazioni definitive; che ciò non è stato sempre possibile, in quanto, nonostante una richiesta in tal senso, non sono state fornite le necessarie informazioni; che, sulla base delle informazioni ricevute, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha deciso, a seconda della sostanza in questione, di confermare la propria approvazione, di mantenere la classificazione provvisoria ovvero di revocare la precedente approvazione provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/344/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni adottate nel quadro di normative comunitarie più specifiche.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

2) L'articolo 2, paragrafi 5 e 6 è soppresso.

3) L'allegato è modificato come segue:

a) NELLA PARTE I:

— la seguente nota in calce è aggiunta per l'acetone:

«(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.»;

b) NELLA PARTE II:

— i solventi metanolo e propan-2-olo sono aggiunti, per tutti gli impieghi, con un tenore massimo di residui pari a 10 mg/kg;

— la nota 1 in calce è integrata con la frase seguente:

«L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.»;

— la nota 2 in calce è soppressa. Nella terza colonna il tenore di 10 mg/kg concernente il diclorometano nel caffè torrefato è sostituito dal tenore di 2 mg/kg;

— è aggiunta all'etilmetilchetone la nota 2 in calce, così redatta:

«(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego di questo solvente in combinazione con l'esano è vietato.»;

(1) GU n. C 11 del 17. 1. 1992, pag. 5.
(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 158; e GU n. C 337 del 21. 12. 1992.
(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 23.
(4) GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28.

c) NELLA PARTE III:

— sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota in calce 1;

— il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;

— è aggiunto il propan-1-olo con un tenore massimo di residui pari a 1 mg/kg;

— è aggiunta all'esano e all'etilmetilchetone una nota 1 in calce, così redatta:

«(1) L'impiego combinato di questi due solventi è vietato.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da:

— consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993;

— vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

DIRETTIVA 92/122/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 della suddetta direttiva, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni ai movimenti di capitali enumerati nell'allegato IV, elenchi III e IV della direttiva stessa; che il medesimo articolo prevede la possibilità di una proroga di detto termine non eccedente tre anni;

considerando che la Repubblica ellenica ha applicato un programma di stabilizzazione e di riforme economiche; che il consolidamento del bilancio procede a ritmo accelerato e sarà intensificato con il bilancio del 1993; che nonostante gli sforzi di aggiustamento in corso non si delineano ancora sicure prospettive di stabilità monetaria e del cambio; che il mantenimento, per un determinato periodo, di restrizioni per i capitali a breve termine è necessario per consentire un buon aggiustamento macroeconomico e per sostenere la politica monetaria e del cambio dopo l'entrata della dracma nel meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME); che la Repubblica ellenica ha chiesto una proroga al 1° gennaio 1995 del termine fissato per la totale liberalizzazione dei capitali a breve termine; che essa intende tuttavia procedere alla soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1993 di una parte delle restrizioni attualmente in vigore;

considerando che la Commissione ha proceduto, in collaborazione con il comitato monetario, ad un esame della situazione economica e finanziaria della Grecia; che da tale esame risulta che, nonostante i progressi realizzati nella stabilizzazione dell'economia e il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti, i rilevanti squilibri di bilancio esistenti e l'inflazione ancora elevata rendono fragili i risultati conseguiti e che è opportuna una graduale liberalizzazione dei movimenti di capitali a breve termine, finché non possano essere conseguiti progressi durevoli nella stabilizzazione dell'economia;

considerando che le autorità greche hanno introdotto riforme e provvedimenti di liberalizzazione nel settore dei mercati finanziari; che tuttavia il sistema finanziario non è ancora sufficientemente sviluppato per far fronte a una situazione di totale mobilità dei capitali;

considerando che gli elementi di cui sopra giustificano una proroga dell'autorizzazione a mantenere restrizioni ai movimenti di capitale a breve termine;

considerando tuttavia che tale deroga non può giustificare controlli sui movimenti di capitale in condizioni contrarie all'articolo 8 A del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Repubblica ellenica può mantenere temporaneamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato, alle condizioni e per il periodo in esso previsti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

[1] GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.

ALLEGATO

La Repubblica ellenica può mantenere fino al 30 giugno 1994 restrizioni sui movimenti di capitali seguenti:

1) Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari: operazioni di durata inferiore ad un anno effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri.

2) Prestiti e crediti finanziari di durata inferiore ad un anno.

3) Movimenti di capitali a carattere personale: prestiti di durata inferiore ad un anno.

4) Esportazione e importazione materiale di valori: mezzi di pagamento.